

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1385-bis

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio - deliberato dalla 5^a Commissione permanente
nella seduta del 22 novembre 1990 - degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1385

«Interventi per lo sviluppo della Calabria»

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1988,
in un testo risultate dall'unificazione del disegno di legge
(V. stampato Camera n. 2052)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro *ad interim* per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GORIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(DE ROSE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dei Trasporti

(MANNINO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(GRANELLI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(GASPARI)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(SANTUZ)

col Ministro per gli Affari Regionali

(GUNNELLA)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1366)

**d'iniziativa dei deputati TASSONE, MISASI, BIAFORA, CHIRIANO,
BATTAGLIA Pietro, LOIERO e NAPOLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
4 novembre 1988*

Interventi per lo sviluppo della Calabria

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****INTERVENTI IDROGEOLOGICI,
FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI****Art. 1.**

*(Piano organico di tutela idrogeologica
di risanamento e valorizzazione forestale)*

1. La regione Calabria predisporre, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e realizza per l'intero territorio regionale uno o più piani di bacino idrografico, da coordinare con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi triennali a decorrere dal 1988, finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di interventi mirati a realizzare:

a) la tutela dell'ambiente naturale e la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

b) la salvaguardia, anche in senso qualitativo, e la regolamentazione dell'ambiente idrico, nonché il migliore assetto idrogeologico dei bacini idrografici e delle falde acquifere in funzione della destinazione d'uso del territorio;

c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati come totalmente o parzialmente ad alto rischio.

2. Il piano o i piani di bacino sono adottati dalla regione e quindi trasmessi al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il piano di bacino di cui al presente articolo ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato.

4. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo. Esso contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado del sistema fisico, in atto e potenziali, nonché delle relative cause.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove il piano di bacino attribuisca ad esse espressamente tale efficacia.

6. Il piano (o i piani) di bacino ed i programmi triennali di attuazione sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il primo programma di attuazione è presentato contestualmente al piano (o ai piani) di bacino. I programmi successivi sono presentati entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro la stessa data è presentato il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

7. I programmi di attuazione sono predisposti dalla regione, articolano gli interventi specifici, individuano i soggetti preposti alla loro attuazione, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i criteri di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare. Stabilisce, altresì, le varie fonti di finanziamento da utilizzare, destinando

alle spese di investimento le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

8. Per la redazione del piano (o dei piani) di bacino e dei programmi di attuazione la regione può avvalersi, anche mediante convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, dei consorzi di bonifica, degli enti pubblici, degli enti locali, degli istituti universitari della Calabria, di società specializzate in materia, nonché di liberi professionisti.

9. Le spese per la redazione del piano e dei programmi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5.

10. In caso di mancata presentazione, da parte della regione, del piano (o dei piani) di bacino e dei programmi nei termini indicati, alla predisposizione degli stessi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avvalendosi del Dipartimento per il Mezzogiorno.

11. Gli interventi di cui al presente articolo sono integrativi rispetto a quelli ordinari e straordinari previsti da altre leggi secondo gli indirizzi della programmazione economica nazionale.

12. Sono fatte salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di opere idrauliche nei bacini a carattere interregionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354.

Art. 2.

(Coordinamento e gestione degli interventi)

1. In attesa dell'approvazione del piano (o dei piani) di cui all'articolo 1 per la tutela e il risanamento ambientale, per l'incremento e la razionale utilizzazione, anche industriale, del patrimonio forestale, per il miglioramento e la trasformazione zootecnica, per la prevenzione contro gli

incendi e per la valorizzazione turistica, la regione redige, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più programmi di tutela e valorizzazione, anche economica, dei territori, corredati dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive. Tali programmi debbono individuare, tra l'altro, le caratteristiche e l'efficacia delle coperture vegetali, gli obiettivi riproduttivi e di utilizzazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente. I programmi sono trasmessi al Ministero dell'ambiente.

2. La regione, con propria legge, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per il coordinamento generale degli interventi forestali di conservazione, di gestione e di valorizzazione, anche economica e produttiva, del patrimonio boschivo regionale. Con la stessa legge la regione individua altresì i soggetti impiegati nel predetto coordinamento generale degli interventi forestali, utilizzando e qualificando il personale che attualmente opera nel settore forestale.

Art. 3.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi indicati alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 e quelli riguardanti manufatti in terra e materia vegetale interessanti la stabilità delle pendici, gli interventi nei corsi d'acqua delle parti più alte dei bacini non eseguibili a misura, nonché le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di cui alla stessa lettera *a)* sono eseguiti in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

2. I lavori riguardanti gli interventi e le opere non indicati dal comma 1 del presente articolo sono affidati mediante licitazione privata, con l'osservanza delle disposi-

zioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 13 settembre 1982, n. 646, al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, ed alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. Le imprese affidatarie dei lavori debbono prioritariamente far ricorso agli operai iscritti negli elenchi indicati al comma 1 del presente articolo. Ad esaurimento dei lavori tali operai sono reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni dei terreni occorrenti, le opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente per le occupazioni necessarie. Per le eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Operai idraulico-forestali)

1. Gli operai idraulico-forestali sono esclusivamente quelli, indicati nel decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che hanno prestato servizio sino all'anno 1983 e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti negli appositi elenchi esistenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono operai idraulico-forestali a tempo indeterminato quelli che prestano con carattere di continuità la loro attività lavorativa, nel corso dell'anno, per un periodo non inferiore a mesi 6 e per un numero di giornate di effettivo lavoro non inferiore a 151. La legge 4 agosto 1984, n. 442, resta in vigore sino a quando il numero complessivo degli operai risulterà non superiore a ventimila unità, sulla base

degli appositi elenchi esistenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne verifica l'autenticità. Non appena il tetto massimo delle unità lavorative sarà contenuto al di sotto di ventimila, allo scopo di mantenere il limite del tetto fissato la regione è autorizzata a procedere al *turn over*, mediante contrattazione sindacale a livello regionale.

2. Gli operai di cui al comma 1 sono utilizzati per i lavori da eseguire nell'ambito dei bacini idrografici in cui è compreso il comune di residenza e in quelli ad essi contigui.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, secondo i programmi approvati dal CIPE la Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale, può decidere di impegnare una parte del monte ore lavorative riferito al 1983, non utilizzato per dimissioni o pensionamenti, per aumentare il numero delle giornate degli operai idraulico-forestali a tempo determinato.

4. Ai lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1 che nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi meteorologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori, non possono essere utilizzati per più di 150 giornate, si applica il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni. In tale periodo i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41. La loro utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è disposta dai comuni di residenza, ferma restando a carico dei comuni stessi la differenza fra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

5. Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui al comma 4 è istituita una apposita evidenza contabile presso la

cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

6. Ai lavoratori idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto 55 anni, di età, se uomini, e 50, se donne, spetta, a domanda da presentare entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno, se uomini, e del cinquantacinquesimo, se donne. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

7. Ai lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che rinuncino, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due volte il monte-salari, comprensivo di indennità aggiuntiva, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazione. Ai medesimi lavoratori, ricorrendo le condizioni, si applicano le disposizioni del comma 6.

8. La Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il fondo medesimo sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. Per gli operai a tempo determinato l'importo è stabilito tenendo conto del numero medio annuo delle giornate lavorate negli ultimi cinque anni. I contributi versati dalla

Cassa per l'integrazione dei salari vengono iscritti nella evidenza contabile di cui al comma 5.

9. La Cassa per l'integrazione dei salari verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile. Le somme occorrenti vengono iscritte nell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

10. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa di cui al comma 7 in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge o dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti. Nei limiti consentiti dalle norme attuative saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

11. Gli oneri relativi a quanto stabilito nei precedenti commi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare gli importi relativi ai trattamenti di integrazione salariale e ai prepensionamenti, nonché quelli degli eventuali conguagli, dallo stanziamento annuale iscritto ai sensi del predetto articolo, ai fini del versamento degli importi stessi a favore della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, nell'ambito dell'apposita evidenza contabile di cui al comma 5.

Art. 5.

(Norme finanziarie per il piano di interventi idrogeologici e forestali)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di 3.486 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1988 al 1996. Il contributo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 347 miliardi per il 1988, di lire 350 miliardi per il 1989, di lire 350 miliardi per il 1990 e

complessivamente di lire 2.439 miliardi per gli anni successivi.

2. In attesa del perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, alla regione Calabria è comunque corrisposta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 200 miliardi, a valere sul contributo annuale relativo all'anno 1988, per la continuazione delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

Art. 6.

(Completamento di opere)

1. È concesso alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo speciale di lire 40 miliardi per completare il trasferimento dei centri abitati dei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. A valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per opere di salvaguardia, valorizzazione, fruizione delle aree costituenti il parco e per il funzionamento dell'Ente. Il piano di utilizzazione è approvato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e d'intesa con la regione Calabria.

3. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503, istitutiva del Parco nazionale della Calabria, è sostituito dal seguente: «È istituito un Ente autonomo del parco nazionale della Calabria con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Ente, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del

Ministro dell'ambiente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Sono organi dell'Ente: a) il presidente, il consiglio direttivo, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il presidente della Giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dal presidente e dai seguenti componenti:

a) due rappresentanti scelti dal consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

b) un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'UPI, scelti tra i componenti dei consigli dei comuni, delle comunità montane e delle tre province interessate;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi indicati dalle organizzazioni stesse;

d) un rappresentante dell'amministrazione centrale dello Stato scelto dal Ministro dell'ambiente.

Il consiglio scientifico è composto da sette studiosi di discipline interessanti le finalità istituzionali del parco, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente in considerazione della loro qualifica e della loro sperimentata competenza scientifica e scelti tra rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei lincei e dalle Università calabresi. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione, nonché da due membri supplenti designati rispettivamente

dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro».

4. Sono abrogate le norme limitative della superficie del parco contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503. La regione è autorizzata, sentiti gli enti locali interessati, a definire entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano territoriale e a modificare la superficie del parco ampliando quella esistente nelle zone attualmente escluse delle tre province.

5. Per l'individuazione dei comuni che hanno necessità di opere di consolidamento o di trasferimento ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, si fa riferimento, oltre a quelli indicati nel presente articolo, agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

CAPO II.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 7.

(Incentivi alle attività produttive)

1. Per favorire gli insediamenti industriali di media e di piccola dimensione nonché quelli commerciali di interesse sovracomunale, la regione Calabria, sentiti gli enti locali interessati, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale e con particolare riferimento alle zone interne, anche al di fuori delle aree e dei nuclei industriali esistenti e nel rispetto della compatibilità ambientale, individua, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree a tal fine destinate, applicando, in quanto compatibili, le procedure previste dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Al finanziamento degli interventi si provvederà a valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito delle proposte presentate dalla regione Calabria nei piani annuali previsti dalla stessa legge.

2. Per la progettazione e la realizzazione di immobili e di attrezzature destinati agli insediamenti industriali e artigiani e alla produzione di servizi nelle aree di cui al presente articolo il CIPE, sulla base delle proposte annuali della regione Calabria, assegna ad una società, appositamente costituita dalla società finanziaria regionale e dalla FIME, le risorse finanziarie necessarie a valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione che siano compatibili con il rispetto dell'ambiente naturale ed urbanistico. Le nuove iniziative riguardano, in particolare, il settore manifatturiero e le attività produttive ad alto contenuto tecnologico e di ricerca scientifica applicata, nonchè attività nel settore estrattivo e forestale, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni, delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale e farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano altresì le attività di allevamento zootecnico ed ittico su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, come da ultimo modificata dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, la realizzazione di interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico. Riguardano comunque tutte le attività produttive, ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui alla delibera CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 16 luglio 1986 ed eventuali successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione

dell'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie disposte dal CIPI con la citata delibera del 16 luglio 1986 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative sostitutive realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché alle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali nei settori indicati nel comma 1, già esistenti nella regione.

5. Ai fini della determinazione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, relativamente alle iniziative la cui domanda sia presentata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli scaglioni di investimento sono così modificati:

a) fino a 30 miliardi: 75 per cento alle spese per investimenti comprese le scorte del limite del 40 per cento degli investimenti fissi;

b) per la quota eccedente i 30 miliardi: 25 per cento.

6. Il contributo è cumulabile con il finanziamento agevolato di cui all'articolo 63 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978, fino al limite del 75 per cento delle spese per investimento. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme nazionali e comunitarie, nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

8. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese, oltre a quelle previste

dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, soltanto se adeguate e connesse ai cicli produttivi, incluse le spese di progettazione, ricerca, *marketing*, formazione e riqualificazione del personale.

9. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di incentivi finanziari di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978 e alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ivi compresa l'anticipazione del 50 per cento del contributo prevista dal comma 12 dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986. Una ulteriore anticipazione del contributo pari al 50 per cento del residuo, previa presentazione di idonea fidejussione, può essere concessa su richiesta dell'imprenditore, qualora questi dimostri di aver effettuato spese pari al 50 per cento dell'intero investimento.

10. Le domande di concessione dei maggiori benefici previsti dal presente articolo debbono essere corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale.

11. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di solo contributo in conto capitale, l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno stipula apposita convenzione con uno o più istituti di credito. Ugualmente sulla base di apposite convenzioni vengono regolati i rapporti tra agenzia e società di *leasing*, ai fini dell'applicazione della locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978.

12. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti ed avviato le attività previste entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

13. Alle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, alle imprese artigiane, agricole e turistiche ed ai consorzi di bonifica operanti nella regione è concesso

un contributo fino al 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice o di gas per le attività di impresa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

14. A favore delle imprese ubicate in Calabria e in Sicilia si applicano, per il triennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le facilitazioni sulle tariffe di trasporto previste dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura massima del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 25 miliardi annui, si provvede a carico dei fondi previsti dalla medesima legge n. 64 del 1986.

15. Ai fini dei benefici previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per le attività ricadenti nel territorio della Calabria l'età richiesta per usufruire dei benefici predetti è elevata a 35 anni per i giovani residenti nella regione.

Art. 8.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi)

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 626 miliardi per il quadriennio 1989-1992, di cui 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per effettuare i seguenti interventi nel rispetto delle compatibilità ambientali:

a) concedere contributi integrativi a quelli previsti da leggi regionali per i settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, dell'agriturismo e dell'acquacoltura, per la valorizzazione delle risorse

termali e per la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale, nonchè per i settori dell'artigianato tipico legato alle risorse, alla cultura, all'arte, alle tradizioni locali;

b) realizzare il potenziamento delle strutture turistiche e sportive e delle strutture pubbliche di qualificazione professionale nel settore turistico-alberghiero, nonchè del patrimonio culturale di proprietà degli enti locali e dei privati, sottoposto al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

c) realizzare un sistema organico di approdi turistici e per la pesca, nonchè rimessaggi invernali per il naviglio da diporto anche nei porti esistenti;

d) finanziare i piani di insediamento produttivo comunali di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comprese le destinazioni artigianali, commerciali e turistiche;

e) realizzare progetti con finalità occupazionali nel settore dei servizi sociali;

f) integrare il contributo speciale concesso alla regione Calabria per le spese sostenute per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria definisce, con legge regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati. L'importo dei contributi in conto capitale non può superare complessivamente, compresi i contributi eventualmente concessi sulla base di altre disposizioni di leggi statali, di leggi regionali ovvero di norme comunitarie:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, il turismo, l'agriturismo, la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale e l'artigianato tipico;

b) il 90 per cento per la cultura e lo sport.

3. L'individuazione degli approdi e dei rimessaggi invernali del naviglio da diporto da realizzare, previsti alla lettera c) del comma 1, viene effettuata dal Ministro della marina mercantile, di intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte di ubicazione indicate dalla regione Calabria. I progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutta la durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, l'intero territorio della regione Calabria non classificato montano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è inserito, a tutti gli effetti di legge, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, nella delimitazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) apporta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie variazioni.

5. Dal 1° gennaio 1989 le imprese agricole singole ed associate, comprese quelle diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, ubicate nel territorio della regione Calabria, per tutta la durata dell'intervento straordinario corrisponderanno contributi agricoli unificati così come dovuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, e ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari al 50 per cento del contributo residuo. All'onere, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede a carico degli stanziamenti previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

6. I carichi contributivi dovuti dalle imprese agricole singole e associate, comprese quelle diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, ubicate nella regione Calabria, relativi agli anni 1988 e precedenti che non

rientrano nelle rateizzazioni previste dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono essere versati, senza aggravio di interessi, su domanda da presentarsi al Servizio per i contributi agricoli unificati, in venti rate uguali e consecutive a scadenza trimestrale a decorrere dal 30 giugno 1989.

7. Gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 4 e quelli relativi agli interessi di dilazione inerenti alla rateizzazione di cui al comma 6 - da calcolarsi con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni - sono posti a carico dei fondi previsti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Tali oneri verranno rimborsati al Servizio per i contributi agricoli unificati secondo le modalità indicate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

(Società per la promozione e lo sviluppo industriale)

1. La società finanziaria regionale per la Calabria costituisce, nel termine di centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una società per azioni con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, con la finalità di promuovere lo sviluppo industriale della regione Calabria, e conseguentemente espandere e qualificare l'occupazione, attraverso:

a) la promozione di nuove imprese, privilegiando le imprese innovative, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e capitali nazionali ed esteri; l'aumento di competitività delle imprese esistenti, mediante innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) la costituzione ed eventualmente la gestione di centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare; la prestazione di assistenza tecnica ad imprenditori privati e pubblici; l'erogazione di servizi di informazione ed assistenza per l'accesso alle agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali e da regolamenti o fondi comunitari; la prestazione di assistenza per l'accesso al mercato finanziario; ogni altra forma di consulenza utile per favorire la modernizzazione del tessuto produttivo;

c) la realizzazione di progetti finalizzati al recupero produttivo degli impianti in crisi, previa verifica della relativa fattibilità, anche mediante operazioni di ristrutturazione o riconversione;

d) la realizzazione, diretta o attraverso la costituzione di apposite società, di attività di *marketing* e commercializzazione, in Italia e all'estero, per ampliare i mercati delle imprese industriali; la definizione di *standard* di qualità e di marchi di qualità.

2. Qualora entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la società finanziaria regionale per la Calabria non provveda alla costituzione della società di cui al comma 1, a ciò dovrà provvedere la società finanziaria meridionale SPA (FIME), entro i successivi novanta giorni.

3. Lo statuto della società di cui al comma 1 deve prevedere che, qualora per due anni consecutivi, a partire dal terzo dalla sua costituzione, la società stessa registri perdite d'esercizio, gli amministratori decadono immediatamente e non sono più rieleggibili. Deve inoltre prevedere la possibilità per la stessa società di assumere partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di società industriali localizzate in Calabria.

4. Per acquisire le quote di sua competenza del capitale sociale della società di cui al comma 1, la regione Calabria conferisce alla società finanziaria regionale per la Calabria la somma di lire 100 miliardi, di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Dette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e destinate alla regione Calabria, ovvero alla FIME qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

*(Interventi nel settore della viabilità
e dei trasporti)*

1. Al fine di garantire celerità di realizzazione, l'ANAS provvede alla progettazione degli interventi previsti nella regione Calabria dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione.

2. L'ANAS è tenuta a realizzare nel periodo 1988-1995 gli interventi previsti per la regione Calabria nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione. Hanno la priorità gli interventi sulle strade statali n. 18 e n. 106.

3. Al fine di procedere alla riqualificazione e all'ammodernamento dell'autostrada A 3 Salerno-Reggio Calabria, onde adeguarla ai livelli di servizio indispensabili per una infrastruttura portante dei traffici nazionali, e dell'itinerario internazionale E-45, gravitante sul corridoio tirrenico, l'ANAS è autorizzata ad effettuare, entro diciotto mesi, direttamente e mediante l'apporto della Società concessionaria autostradale di rete, lo studio generale e la progettazione di massima degli interventi necessari per il conseguimento dei sopradetti fini, a valere sulle disponibilità già autorizzate con la legge 22 dicembre 1986, n. 910. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità, anche finanziarie, per la realizzazione e la gestione delle opere.

4. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a realizzare, con assoluta priorità nella regione Calabria, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dai programmi approvati e finanziati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento all'alta velocità del tratto Battipaglia-Reggio Calabria e all'ammodernamento, alla velocizzazione ed alla elettrificazione della linea ferroviaria ionica anche mediante lo spostamento della sede

ferroviaria e la costruzione di una tratta ferroviaria Gioia Tauro-Locri.

5. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, con priorità nell'ambito del programma di intervento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa, con i fondi autorizzati per il settore nel quinquennio 1988-1992, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza ed alla realizzazione nella piana di Gioia Tauro, con l'ammodernamento delle ferrovie calabro-lucane, di una metropolitana di superficie collegata con l'area industriale.

6. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e dei relativi stanziamenti il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare la realizzazione del progetto mirato sul sistema dei trasporti nell'area di Reggio Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, di cui 30 miliardi nel 1989 e 70 miliardi nel 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

7. Per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi possono essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

Art. 11.

(Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria)

1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica

e tecnologica nella regione Calabria. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le Università calabresi e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare le misure occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Calabria, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio e con le peculiarità delle Università della regione.

4. Il consorzio assicura la totale copertura finanziaria a concorrenza dei progetti di ricerca svolti presso centri di ricerca pubblici o privati, costituiti anche in forma consortile, localizzati nella regione Calabria, a condizione che detti progetti siano stati approvati e parzialmente finanziati almeno con il 50 per cento della copertura delle spese dal CNR, dall'IMI, da enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, dalla CEE o da altri organismi nazionali o comunitari.

5. Per il perseguimento dello scopo istituzionale, è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire 60 miliardi, di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

6. Al consorzio è altresì attribuita la somma di lire 39 miliardi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e di lire 33.000 milioni complessivi per gli anni dal 1991 al 1996, per il conferimento di borse di studio biennali, da fruire anche all'estero, per diplomati e laureati residenti nella regione Calabria. Il bando di concorso per le borse di studio, che dovrà prevedere l'ammontare dell'assegno, la durata dei corsi, le aree di disciplina, i requisiti di ammissione dei soggetti legittimati e i criteri per la formazione delle

commissioni giudicanti, è sottoposto all'approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

7. Il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

(Università, Istituto superiore dei trasporti e Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 88 miliardi a favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere inserite nel progetto generale in corso di realizzazione e per le conseguenti spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche, in ragione di 44 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A decorrere dall'anno accademico 1989-1990 è istituita l'Università degli studi di Catanzaro, che assorbe le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, istituite dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

3. L'Università degli studi di Catanzaro è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

4. All'Università degli studi di Catanzaro sono trasferiti gli immobili e le attrezzature di proprietà dell'Università di Reggio Calabria, già assegnati alle facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, nonchè i beni mobili ed immobili concessi alle stesse facoltà a qualsivoglia titolo da altri enti in virtù dell'articolo 30 della legge 14 agosto

1982, n. 590. L'Università degli studi di Catanzaro subentra nei contratti stipulati dall'Università di Reggio Calabria per il funzionamento delle facoltà medesime.

5. All'Università di Catanzaro sono trasferiti i fondi già attribuiti dall'Università di Reggio Calabria alle facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza.

6. È trasferito all'Università degli studi di Catanzaro il personale docente e non docente della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria.

7. L'istituzione dell'Università degli studi di Catanzaro diviene operativa non appena sia stato costituito il consiglio d'amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario.

8. Per la realizzazione di nuove strutture nell'ambito dell'Università degli studi di Reggio Calabria e per le conseguenti spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

9. Per la istituzione dell'Università degli studi di Catanzaro, nonché per la realizzazione di nuove strutture e per le conseguenti spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

10. Le somme di cui ai precedenti commi 1, 8 e 9 sono utilizzate dalle ivi indicate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

11. All'Università degli studi della Calabria sono assegnati cento posti di ricercatore universitario, in ragione di 40 posti per il 1988 e 30 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. Alla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università degli studi della Calabria è attribuito un contingente straordinario di 5 posti di professore di ruolo di prima fascia e di 5 posti di professore di ruolo di seconda fascia, per lo sdoppiamento degli insegnamenti fondamentali.

13. All'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati cinquanta posti di ricercatore universitario, in ragione di 20 posti per il 1988 e 15 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

14. All'Università degli studi di Catanzaro sono assegnati cinquanta posti di ricercatore universitario, in ragione di 20 posti per il 1988 e 15 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

15. Limitatamente all'applicazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le facoltà ed i corsi di laurea dell'Università della Calabria, dell'Università di Reggio Calabria e dell'Università di Catanzaro sono equiparati alle facoltà ed ai corsi di laurea di nuova istituzione, per tutto il periodo di validità della presente legge.

16. È istituito, con sede a Reggio Calabria, l'Istituto superiore dei trasporti, con compiti di ricerca e formazione post-universitaria nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione. L'Istituto è realizzato da un consorzio costituito dalla regione Calabria, dall'Università di Reggio Calabria, dall'Università della Calabria, dall'Università di Messina, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero degli esteri-Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e dalle Ferrovie dello Stato. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, enti di ricerca ed imprese pubbliche e private.

17. L'onere derivante dai commi 11, 12, 13, 14 e 16 è valutato in 16 miliardi annui a decorrere dal 1989.

18. Per la realizzazione degli scopi previsti, il consorzio di cui al comma 16 presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un progetto per accedere ai finanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64.

19. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23

settembre 1985, n. 224, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è incaricata di provvedere all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati del livello settimo e di quelli superiori presso gli uffici dell'amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle regioni, province e comuni meridionali sulla base dei criteri e modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. La sede di Reggio Calabria è incaricata di provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo, secondo criteri e modalità fissati con il medesimo decreto di cui al precedente periodo. Ai fini dell'ampliamento delle strutture e delle attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione una assegnazione straordinaria di lire 14 miliardi, di cui 4 miliardi per il 1989 e 6 miliardi per il 1990, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

*(Stazione sperimentale delle essenze
e dei derivati dagli agrumi)*

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, alla gestione e all'ampliamento delle strutture e delle attrezzature, è concesso alla Stazione sperimentale di cui al precedente comma un contributo straordinario di lire 1 miliardo per il 1989 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le stesse finalità il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari della predetta Stazione sperimentale è elevato, rispettivamente, a quindici, a cinque e a tre. Gli oneri derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 gravano sullo stesso contributo straordinario e sono iscritti negli appositi capitoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativi al personale della Stazione sperimentale.

Art. 14.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo)

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 800 miliardi in quote annuali di lire 100 miliardi a decorrere dal 1989.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce la valuta mutuata dall'estero e provvede alla conversione in lire su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio comunicano telegraficamente al

Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella regione, attività edilizie dirette alla ristrutturazione, alla riqualificazione, al consolidamento e all'adeguamento antisismico di immobili ed abitazioni ricadenti nei centri storici in conformità alle norme urbanistiche e alle leggi vigenti. I finanziamenti sono concessi nell'ambito dei comuni i cui piani di recupero siano stati approvati, con la seguente ripartizione: per il 50 per cento nei comuni superiori ai 50 mila abitanti e per il restante 50 per cento negli altri comuni, secondo priorità definite dalla Regione sulla base del particolare valore storico, culturale e paesaggistico o del particolare degrado.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui rimborsabili in dieci anni in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi possono essere agevolati dalla regione Calabria con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia agevolata. A tal fine è concesso alla Regione stessa un contributo straordinario decennale di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.

10. Le banche interessate si assumono il rischio del buon fine delle singole

operazioni e possono pretendere solo il rimborso dei costi, rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi deve avere lo stesso valore per tutti gli istituti interessati ed è controllata dal Ministero del tesoro.

Art. 15.

(Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito e capitalizzazione della società finanziaria regionale)

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 49 miliardi, da destinare alla concessione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti e delle aziende di credito a medio termine ammessi ad operare con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per l'acquisto di macchine utensili che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale deve essere tale da consentire agli istituti e alle aziende di credito predetti di praticare, sui finanziamenti di cui al comma 1, un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno. A tale fine è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro la somma di lire 49 miliardi, di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 160 miliardi, di cui lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990, ai fini della costituzione del capitale della società finanziaria regionale.

Art. 16.

*(Programma di interventi
di adeguamento antisismico)*

1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici o di pubblica utilità o adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e di quelli privati di interesse storico ed artistico come definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile realizzano congiuntamente un programma di interventi, previo parere della regione Calabria da esprimersi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, per una spesa complessiva di lire 290 miliardi, di cui lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Per gli anni predetti, tale Fondo è integrato, rispettivamente, con somme di importo pari alla spesa prevista.

2. Gli interventi che interessano gli edifici pubblici indicati al comma 1 sono a totale carico dello stanziamento previsto dallo stesso comma 1.

3. Per gli interventi negli edifici privati indicati al comma 1 è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, con particolare riguardo all'adeguamento antisismico degli abitati ad alto rischio, e per l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre il rischio sismico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la regione Calabria redige, in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e con le Università calabresi, un programma generale di interventi finalizzato alla acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo si procede con le modalità e nell'ambito degli

stanziamenti previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

CAPO III

NORME PROCEDURALI, GENERALI E FINANZIARIE

Art. 17.

(Snellimento delle procedure).

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti dalla presente legge, in ordine alle domande di concessione in materia edilizia:

a) qualora, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non siano state comunicate le determinazioni dell'amministrazione comunale, l'organo regionale di controllo provvede entro 20 giorni alla nomina di un apposito commissario che si pronuncia, al riguardo, entro i successivi 30 giorni;

b) nel caso che la concessione comunale sia subordinata ad adempimenti di uffici periferici e decentrati dell'amministrazione dello Stato, ivi comprese le amministrazioni autonome, decorsi 30 giorni dalla richiesta rivolta agli uffici stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. Per tutte le opere e gli interventi pubblici previsti nella presente legge, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri e gli atti autorizzativi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti, se richiesti dai soggetti titolari dei relativi progetti, sono rilasciati dai rappresentanti degli organismi competenti nell'ambito di una apposita conferenza di servizio. I pareri e gli atti predetti, ove già adottati, possono essere

trasmessi anche per corrispondenza. La conferenza di servizio è indetta, entro 30 giorni dalla richiesta, dal prefetto della provincia in cui il progetto deve realizzarsi. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbono rilasciare i pareri o adottare gli atti di cui al presente comma è inviata copia della relazione e degli allegati al progetto necessari per l'esame, almeno trenta giorni prima della data della conferenza di servizio.

4. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 18.

(Rinvio e coordinamento con le norme della legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e, nel caso siano previste norme più favorevoli, per gli interventi finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 19.

(Organici degli enti locali)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali della regione Calabria possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti di organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, con arrotondamento all'unità.

2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di riqualificare gli apparati burocratico-amministrativi, le amministrazioni di cui al comma 1 devono predisporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di ristrutturazione e di ampliamento delle rispettive piante orga-

niche. In caso di inadempienza nel termine di cui sopra, provvederà ai relativi adempimenti il presidente della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dal realizzarsi dell'inadempienza. A tal fine è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di lire 30 miliardi a decorrere dal 1990. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, approva il piano di riparto degli aumenti di organico nella misura di 1.000 unità complessive. Gli enti interessati sono autorizzati a disporre le assunzioni solo dopo l'approvazione del piano di riparto e l'effettiva assegnazione della corrispondente dotazione finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo pari a lire 30 miliardi nell'anno 1990 si provvede a carico dello stanziamento previsto per il medesimo anno dall'articolo 21.

Art. 20.

*(Aumento di organici della magistratura -
Istituzione della
Corte d'appello di Reggio Calabria)*

1. L'organico della magistratura è aumentato di 42 unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico per le qualifiche dei coadiutori e dei segretari. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della Corte di appello di Catanzaro e del distretto della Corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al maggior onere stimato in ragione d'anno in lire 6.500 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando l'accantonamento: «Provvedimenti per il personale civile e penitenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria».

2. È istituita la Corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

3. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Reggio Calabria.

4. Sono istituiti i posti di presidente della Corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989, si fa fronte a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 21 della presente legge.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione delle disposizioni dotate di una specifica copertura finanziaria, valutato in lire 620 miliardi per l'anno 1988, in lire 800 miliardi per l'anno 1989 e in lire 880 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI
DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA1. *Corte di appello di Catanzaro.*

Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;
Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;
Tribunale di Cosenza: 1 giudice;
Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;
Tribunale di Crotone: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Crotone: 3 giudici;
Procura della Repubblica di Crotone: 1 sostituto;
Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;
Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Paola: 2 giudici;
Tribunale di Rossano: 1 giudice;
Pretura di Catanzaro: 1 pretore;
Pretura di Crotone: 2 pretori;
Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;
Pretura di Paola: 1 pretore;
Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

2. *Corte di appello di Reggio Calabria.*

Corte di appello di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;
Corte di appello di Reggio Calabria: 2 consiglieri;
Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Reggio Calabria: 3 giudici;
Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;
Tribunale di Locri: 2 giudici;
Procura della Repubblica di Locri: 1 sostituto;
Tribunale di Palmi: 2 giudici;
Procura della Repubblica di Palmi: 2 sostituti;
Pretura di Reggio Calabria: 1 pretore;
Pretura di Locri: 1 pretore;
Pretura di Palmi: 1 pretore;
Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore.